

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 29 luglio 1978

N. 4 dell'O.d.G.
N. 361 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame Legge regionale: "Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro"

L'anno millenovecentosettantotto il giorno ventinove del mese di luglio
alle ore 10,30 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica
si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma
consiglieri segretari i sigg. Giuseppe Colonna - Rocco Galatone
e con l'assistenza:
— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio
— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio	h		26) Liuzzi dott. Francesco	h	
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	h		27) Margiotta avv. Giovanni	h	
3) Augelli dott. Raffaele	h		28) Manfredi dott. Angelo		h
4) Baldassarre dott. Gaetano		h	29) Morea prof. Leonardo	h	
5) Blandolino prof. Antonio		h	30) Palma avv. Vincenzo	h	
6) Borgia dott. Carlo	h		31) Panico sig. Pasquale	h	
7) Bortone avv. Giorgio		h	32) Papa sig. Giuseppe	h	
8) Calvario avv. Pasquale	h		33) Papapietro sig. Giovanni	h	
9) Cassano on. Michele		h	34) Piacquadio avv. Antonio		h
10) Ciocia dott. Graziano	h		35) Piccigallo ins. Benito	h	
11) Ciuffreda avv. Pasquale	h		36) Princigalli sig. Giacomo	h	
12) Clemente sig. Tommaso	h		37) Quarta dott. Nicola		h
13) Colamonaco sig.ra Maria	h		38) Raimondo sig. Cosimo	h	
14) Colasanto dott. Giuseppe	h		39) Rizzo prof. Marcello		h
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	h		40) Romano avv. Domenico	h	
16) Conte ins. Giuseppe	h		41) Romeo on. Antonio <u>LATANEA COSIMO</u>	h	
17) D'Alena avv. Fedele	h		42) Rotolo avv. Nicola		h
18) D'Andrea geom. Nicola	h		43) Sasso on. prof. Giuseppe	h	
19) Dilonardo prof. Giovanni	h		44) Somma sig. Antonio	h	
20) Fantasia prof. Matteo	h		45) Sorice avv. Vincenzo	h	
21) Fiore dott. Alessandro	h		46) Tarricone prof. Luigi	h	
22) Fitto dott. Salvatore	h		47) Tatarella dott. Giuseppe	h	
23) Galatone prof. Rocco	h		48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	h	
24) Giampaolo ins. Filippo	h		49) Ventura sig. Antonio	h	
25) Leucci sig. Giovanni	h		50) Zingrillo dott. Giuseppe		h

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro".

Dà la parola al relatore, Cons. Giovanni Dilonardo, Presidente della VI Commissione Consiliare permanente.

- Omissis -
Segue la discussione generale.

- Omissis -
Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -
Esaurita lavotazione articolo per articolo, il Presidente comunica che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge:

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

A maggioranza di voti con l'astensione del Gruppo MSI e del Cons. Calvario, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Colonna - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro".

Il Consiglio regionale

ha riesaminato la seguente legge :

Art. 1

La Regione, in attesa della riforma sanitaria e nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, istituisce il servizio per la tutela della salute dei lavoratori in ambienti e luoghi di lavoro ai sensi della lettera C) dell'art. 1 del D.P.R. n. 4 del 14.1.1972.

Garantisce, altresì, il coordinamento degli interventi d'intesa con i Comuni singoli o associati o le Comunità Montane.

(approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi MSI e PLI)

Art. 2

La tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro si attua con la collaborazione delle organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali dei lavoratori, ai sensi e per i fini di cui all'articolo 9 della legge 30.5.1970, n. 300, attraverso:

- a) la raccolta sistematica e la elaborazione dei dati connessi con i rischi propri dei diversi ambienti di lavoro che potranno essere utilizzati anche dalle organizzazioni sindacali;
- b) la promozione di indagini epidemiologiche ed ambientali ai fini dello accertamento delle situazioni pregiudizievoli dello stato di salute dei lavoratori;
- c) la predisposizione e l'aggiornamento di una mappa di rischio attraverso un censimento realizzato per ogni attività produttiva a livello di gruppi omogenei di lavorazione e che tenga conto dei procedimenti tecnologici utilizzati e delle sostanze impiegate, le cui descrizioni ed indicazioni dettagliate le Aziende sono tenute a fornire;
- d) la predisposizione e la effettuazione di indagini sulla rumorosità, sulle vibrazioni, sulle radiazioni, temperatura, umidità, areazione,

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

polveri e gas, esistenti nei luoghi di lavoro nonché su ogni altro elemento di effettiva o potenziale nocività;

- e) l'organizzazione della consulenza ed assistenza sui problemi della tutela della salute nelle aziende anche ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- f) l'istituzione, compilazione, aggiornamento dei registri dei dati ambientali e dei registri dei dati biostatici con riferimento a singoli gruppi omogenei di lavorazione nonché dei libretti sanitari e di rischio per i singoli lavoratori.

Gli interventi devono avere di regola carattere di interdisciplinarietà al fine di garantire la loro completezza.

I risultati delle indagini di cui al presente articolo e le conseguenti decisioni sono poste a disposizione delle organizzazioni sindacali interessate.

(approvate a maggioranza con l'astensione dei Gruppi MSI e PLI)

Art. 3

Per la realizzazione dei compiti di cui al precedente art. 2, è istituito un apposito servizio regionale che viene gestito secondo gli indirizzi determinati dal Consiglio regionale, sulla base di proposte programmatiche formulate dal Comitato consultivo regionale di sanità integrato come segue:

- il Direttore dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Bari o suo delegato;
- tre componenti designati dalle tre Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- un componente designato dalla delegazione regionale Intersind;
- un componente designato dalla Associazione regionale degli Industriali;
- due componenti designati dalle Associazioni regionali dei coltivatori diretti più rappresentative;
- due componenti designati dalle Associazioni regionali degli artigiani più rappresentative;
- un rappresentante di ciascun Comune capoluogo di provincia;
- un direttore del reparto chimico dei laboratori provinciali in igiene e profilassi designato dall'Ordine regionale dei chimici;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

- un rappresentante della facoltà di Ingegneria della Università di Bari esperto in "sicurezza del lavoro" designato dal Consiglio di facoltà.

Il Presidente del suddetto Comitato può far intervenire, con voto consultivo, esperti in materia attinenti a problemi specifici.

Le designazioni dei membri di cui al primo comma devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta della Regione.

Per il funzionamento del Comitato consultivo regionale di Sanità integrato è necessaria l'avvenuta designazione di almeno la metà dei componenti previsti dal presente articolo.

I predetti membri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica per lo stesso periodo previsto per i componenti del Comitato consultivo regionale di Sanità.

(approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi MSI e PLI)

Art. 4

Le funzioni di cui al precedente articolo 2 sono assegnate ai Comuni singoli o associati o alle comunità montane.

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge essi si avvalgono, mediante apposite convenzioni, dei centri di medicina del lavoro e della collaborazione di enti, istituti ed esperti del settore, nonché del proprio personale, delle proprie strutture e del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

Per assicurare l'assolvimento puntuale dei loro compiti i centri di medicina del lavoro istituiti ai sensi della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22 devono annoverare tra il proprio personale le seguenti figure professionali:

- 1) sanitari specialisti in medicina del lavoro e laureati in chimica, biologia e fisica;
- 2) periti industriali con specifica competenza dei problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi MSI e PLI)

Art. 5

Qualora dalle indagini compiute emerga l'esistenza di situazioni ambientali nocive o pericolose per la salute individuale e collettiva gli enti di cui al precedente articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuoveranno l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere le cause di nocività o di pericolosità assegnando un termine all'azienda interessate.

In caso di inadempienza l'Ente informa il Comitato di cui al precedente art. 3 e segnala agli organismi ispettivi le situazioni di cui sopra.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Per la determinazione dei limiti massimi accettabili, si rinvia a quanto previsto dai provvedimenti vigenti in materia emanati dagli organi statali.

In carenza di legislazione statale si farà riferimento alla tabella dei valori limiti ponderati degli inquinanti chimici e particolari negli ambienti di lavoro deliberata dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui al precedente art. 3.

(approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi MSI e PLI)

Art. 6

Gli Enti interessati, entro il mese di marzo di ogni anno, devono trasmettere alla Giunta regionale ed al Comitato di cui al precedente art. 3 una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'esercizio delle funzioni espletate.

L'assessorato alla Sanità effettua la vigilanza sull'espletamento delle funzioni svolte ai sensi del precedente art. 4, verificando l'attuazione delle direttive emanate dal Consiglio regionale.

(approvato a maggioranza con la astensione dei Gruppi MSI e PLI)

Art. 7

In caso di ritardo od omissioni nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni espletate, la Giunta regionale, previo invito a provvedere, e decorso il termine fissato per l'adempimento, si sostituisce all'Ente nell'emanazione del singolo atto.

(approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi MSI e PLI)

Art. 8

Al fine di assicurare una più completa tutela della salute dei lavoratori, il Consiglio regionale programma una rete di servizi di medicina del lavoro che tenga conto dei bisogni emergenti della popolazione valutati alla luce della mappa di rischio di cui al precedente art. 2, lett. c).

All'istituzione dei Centri di medicina del lavoro si provvede ai sensi della L.R. 25.8.1973, n. 22.

La Giunta regionale è autorizzata ad accettare lasciti, donazioni e contributi da parte di privati, enti ed aziende, finalizzati all'istituzione ed al funzionamento dei servizi di cui alla presente legge.

In conseguenza la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare con proprio atto deliberativo le eventuali occorrenti variazioni al bilancio regionale sia in entrata che in uscita istituendo, ove occorra,

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

nuovi capitoli.

La limitazione finanziaria prevista dal secondo comma dell'articolo 11 della L.R. 25.8.1973, n. 22 è soppressa.

(approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi MSI e PLI)

Art. 9

La Regione assegna annualmente contributi agli enti di cui al precedente articolo 4 per espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione di una relazione concernente il programma tecnico e finanziario degli interventi nonché la struttura ed il personale da impegnarsi nell'attività.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Comitato consultivo di cui al precedente art. 3, ripartisce i contributi tra gli enti interessati sulla base delle scelte programmatiche che intende privilegiare.

La ripartizione dei contributi viene effettuata entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio regionale.

Unitamente alla domanda di concessione del contributo è fatto obbligo alle Amministrazioni interessate di presentare una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente e i risultati conseguenti.

Nessun contributo può essere erogato nel caso non siano stati rispettati i programmi prestabiliti.

(approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi MSI e PLI)

Art. 10

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti in £. 1.000.000.000, si fa fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nella Parte II dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1978 all'oggetto: "Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro".

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

- Cap. 167 ter - di nuova istituzione "Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro"	Bil. di Comp.	Bil. di Cassa
	£. 1.000.000.000	£. 1.000.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

- Cap. 349 - Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione (507)	Bil. di Comp.	Bil. di Cassa
	£. 1.000.000.000	£. 1.000.000.000

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Per gli oneri relativi agli anni 1979 e successivi si farà fronte mediante istituzione di un apposito nei rispettivi bilanci, ai sensi dell'art. 19 della L.R. del 30/5/1977, n. 17, "Norme sulla contabilità regionale".

(approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi MSI e PLI)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna - Galatone